I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Regolamento (CE) n. 1961/2006 della Commissione

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1396/98 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dalla Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame[1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dalla Turchia[2],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dalla Turchia[3].

(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione[4], si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titolo di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Detto regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.
2 GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.
3 GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001.
4 GU L 238 dell'1.9. 2006, pag. 13.

(CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1396/1998, salvo disposizioni contrarie di detto regolamento. Là dove necessario, occorre pertanto conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1396/1998 alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3) Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007, occorre aggiungere nelle domande e nei titoli le diciture in bulgaro e in rumeno.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1396/98.

(5) Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1396/98 è così modificato:

1) Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione dei prodotti dei codici NC indicati nell'allegato I, aperto dal regolamento (CE) n. 779/98.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000[5] e del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.

3. Il quantitativo dei prodotti che beneficia del regime di cui al paragrafo 1 e il dazio doganale applicabile sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Il quantitativo fissato per ciascun gruppo è scaglionato in quattro sottoperiodi, nel modo seguente:

- 25% nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

- 25% nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno,

- 25% nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre,

- 25% nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

[5] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all'atto della prima domanda per un determinato periodo contingentale il richiedente fornisce la prova di avere importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75 durante ciascuno dei due periodi di cui al precitato articolo 5.

2. La domanda di titolo può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari almeno 10 tonnellate e non superiore al 10% del quantitativo disponibile per il gruppo di cui trattasi nel periodo considerato.

3. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione "sì".

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

5. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 4

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.

2. Le domande di titolo di importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 sono corredate della prova della costituzione di una cauzione pari a 20 euro per 100 chilogrammi.

3. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

4. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile, dopo la decisione della Commissione.

5. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun gruppo, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nell'ambito del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.

Articolo 5

La validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento."

2) L'articolo 6 è soppresso.

3) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

4) Gli allegati III e IV sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

"Allegato I

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio della TDC applicabile (in euro/tonnellata)	Contingente tariffario annuo (in tonnellate)
T1	09.4103	0207 25 10	170	1000"
		0207 25 90	186	
		0207 27 30	134	
		0207 27 40	93	
		0207 27 50	339	
		0207 27 60	127	
		0207 27 70	230	

Allegato II

A-Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4:

in bulgaro: Регламент (ЕО) № 1396/98.

in spagnolo: Reglamento (CE) nº 1396/98.

in ceco: Nařízení (ES) č. 1396/98.

in danese: Forordning (EF) nr. 1396/98.

in tedesco: Verordnung (EG) Nr. 1396/98.

in estone: Määrus (EÜ) nr. 1396/98.

in greco: Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1396/98.

in inglese: Regulation (EC) No. 1396/98.

in francese: Règlement (CE) nº. 1396/98.

in italiano: Regolamento (CE) n. 1396/98.

in lettone: Regula (EK) Nr. 1396/98.

in lituano: Reglamentas (EB) Nr. 1396/98.

in ungherese: 1396/98/EK Rendelet.

in maltese: Regolament (KE) Nru. 1396/98.

in olandese: Verordening (EG) nr. 1396/98.

in polacco: Rozporządzenie (WE) nr. 1396/98

in portoghese: Regulamento (CE) n. 1396/98.

in rumeno: Regulament (CE) nr. 1396/98.

in slovacco: Nariadenie (ES) č. 1396/98.

in sloveno: Uredba (ES) št. 1396/98.

in finlandese: Asetus (EY) N:o. 1396/98.

in svedese: Förordning (EG) nr. 1396/98.

Allegato II

B-Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 5

in bulgaro: намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1396/98

in spagnolo: reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) nº. 1396/98.

in ceco: snížení společné celní sazby podle Nařízení (ES) č. 1396/98.

in danese: toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1396/98.

in tedesco: Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr.1396/98.

in estone: ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr. 1396/98.

in greco: Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1396/98.

in inglese: reduction of the common customs tariff as laid down in Regulation (EC) No. 1396/98

in francese: réduction du tarif douanier commun comme prévu au Règlement (CE) nº. 1396/98.

in italiano: riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1396/98.

in lettone: Regulā (EK) Nr. 1396/98 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano: Bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr.1396/98.

in ungherese: A közös vámtarifa csökkentése az 1396/98/EK rendelet alapján.

in maltese: tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1396/98

in olandese: Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1396/98.

in polacco: obniżenie cła WTC, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1396/98.

in portoghese: redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.º 1396/98.

in rumeno: reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1396/98.

in slovacco: zníženie spoločnej colnej sadzby v súlade s nariadením (ES) č. 1396/98.

in sloveno: znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1396/98.

in finlandese: Asetuksessa (EY) N:o 1396/98 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese: nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr1396/98."